Sentenza del 16/02/2018 n. 3822 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

La contribuente L.E. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni l'avviso di liquidazione di quasi 19mila euro con il quale l'Agenzia delle Entrate di Terni gli aveva revocato i benefici fiscali di cui si può godere a seguito di accorpamento o arrotondamento di proprietà in zona montana attraverso l'acquisto di un terreno agricolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9. Era infatti emerso che la contribuente prima dell'atto di acquisto non possedeva alcun terreno, risultando unicamente titolare di un contratto di affitto di un fondo rustico ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 45.

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendola in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, riconoscendo sufficiente la detenzione di altro terreno non necessariamente a titolo di proprietà.

L'Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale, con la sentenza impugnata n. 37/02/13 del 2013, riformava la sentenza di primo grado affermando la validità dell'avviso di liquidazione, ritenendo che la contribuente, siccome non era proprietaria di alcun fondo, non potesse arrotondare o accorpare terreni.

La contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a due motivi; resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Con memoria depositata a ridosso dell'udienza, il contribuente contestava le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle entrate nel controricorso, ribadiva le ragioni già illustrate nel ricorso proposto e insisteva per il suo accoglimento.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 perchè la finalità della norma agevolativa in questione sarebbe quella di favorire l'accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività in un'ottica di salvaguardia dell'economia agro-silvo-pastorale delle zone montane. Tale norma inoltre darebbe esclusivo rilievo alla qualifica di coltivatore diretto del destinatario dell'agevolazione senza preclusioni in ordine all'arrotondamento o accorpamento con terreni condotti in affitto agrario.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, il contribuente ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su una questione decisiva della controversia lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul vizio lamentato fin dal giudizio di primo grado - del provvedimento impugnato consistente nell'assenza, in tale avviso di liquidazione, dei necessari accertamenti istruttori.

L'Agenzia delle entrate si difende affermando, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente pretenderebbe di offrire un'interpretazione estensiva di una norma che, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate rileva che l'Ufficio si è prontamente attivato richiedendo le necessarie informazioni alla Comunità Montana dei monti Martani e del Serano.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre premettere che, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, "Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali".

Oltre alla necessità che il contribuente sia coltivatore diretto (circostanza non contestata dall'Agenzia delle entrate) la legge dunque prevede testualmente che l'agevolazione fiscale è riconosciuta "per i trasferimenti di proprietà", a coloro che arrotondano o accorpano "proprietà diretto-coltivatrici": la legge dunque è chiara nel richiedere che l'accorpamento avvenga fra diverse proprietà. Tale interpretazione è coerente con la ratio della legge illustrata dallo stesso ricorrente, ossia quella di favorire l'accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività in un'ottica di salvaguardia dell'economia agro-silvo-pastorale delle zone montane: è infatti evidente che le economie di scala, gli investimenti e le migliorie che permettono un miglioramento della redditività delle zone montane in tanto sono incoraggiate in quanto il potenziale investitore disponga di una prospettiva a lungo termine della disponibilità dei terreni, che un titolo di proprietà può assicurare ma non anche un contratto di affitto di incerta durata. Del resto, se così non fosse, accedendo alla tesi del ricorrente sarebbe sufficiente, per godere di questa agevolazione, prendere in affitto, anche per un brevissimo periodo di tempo (e il ricorrente neppure allega la circostanza di aver concluso un contratto di affitto per un periodo particolarmente lungo), poco prima della compravendita, un terreno limitrofo a quello da acquistare. Infine non può dimenticarsi, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nel suo controricorso, la natura speciale delle norme che offrono delle agevolazioni fiscali e dunque la tendenziale esigenza di considerarle norme di stretta interpretazione (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 264 del 2017, secondo cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge).

Relativamente al secondo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia delle entrate ha svolto un'adeguata attività informativa (in ordine ai quali il relativo potere dell'amministrazione di procedere ai necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 è stato già riconosciuto da Cass. 13 giugno 1990, n. 5758), venendo a conoscenza, circostanza non contestata dal ricorrente e posta alla base dell'avviso di liquidazione, che il terreno in precedenza con il quale si pretendeva di accorpare il fondo acquistato non era detenuto a titolo di proprietà ma di affitto.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza